

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV- 2/COVID-19

Il protocollo, nel ribadire che il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e linee guida vigenti per specifici settori, emanate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19 (cfr. documento Ance dal titolo "Min. Salute: Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri", " Covid: linee guida per la prevenzione del contagio nei cantieri" e documento "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali – ordinanza Min. Salute").

I datori di lavoro **aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione, da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente** – per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1.INFORMAZIONE

Il datore di lavoro è tenuto a **informare, con modalità idonee ed efficaci, i lavoratori e coloro che entrano nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e delle misure precauzionali da adottare**, fra le quali si segnalano:

- nel caso in cui sussistano i sintomi del Covid-19, l'impossibilità di fare ingresso o di permanere in azienda; laddove i sintomi si manifestino successivamente all'ingresso, il dovere di dichiarare tempestivamente la loro comparsa;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Si rileva che il protocollo non prevede più la necessità di consegnare o affiggere all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.

Il datore di lavoro fornisce **un'informazione adeguata che tiene conto delle mansioni e dei contesti lavorativi**, specialmente in riferimento al complesso delle misure adottate sul **corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.

2.MODALITA' DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Ribadito che il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al **controllo della temperatura corporea**¹.

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul

Se la temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non si potrà accedere ai luoghi di lavoro. Coloro che verseranno in tale condizione saranno momentaneamente isolati e forniti di mascherina FFP2, nel caso in cui non ne fossero già dotati; tali soggetti non sono tenuti a recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare il proprio medico curante il prima possibile e seguirne le indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

Qualora, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.

Il paragrafo è stato aggiornato sulla base delle ultime disposizioni vigenti; ad esempio non vi è più il riferimento alla dichiarazione di avvenuto contatto con soggetti positivi al virus negli ultimi 14 giorni.

3.GESTIONE DEGLI APPALTI

Il paragrafo sostituisce il precedente che faceva riferimento alle modalità di accesso di fornitori esterni nei luoghi di lavoro.

Previsto, nella nuova stesura del protocollo che, nel caso in cui i **lavoratori dipendenti da aziende terze, che operano nello stesso sito produttivo** (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.), **risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ove presente.**

L'azienda committente è tenuta a informare in maniera completa l'impresa appaltatrice sui contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze, che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4.PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL'ARIA

Aggiornate le misure sulla base delle ultime disposizioni vigenti.

Il datore di lavoro assicura la **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago**, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021-Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.

Nel caso di presenza di una persona positiva al COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla **pulizia e sanificazione**, nonché alla loro ventilazione, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il **costante ricambio dell'aria**.

Previsto, inoltre, il ricorso anche a sistemi di ventilazione meccanica controllata.

trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È stato confermato che il datore di lavoro metta a disposizione **idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani**, accessibili a tutti i lavoratori.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fermi gli obblighi previsti dall'art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (cfr. [documento Ance del 17 giugno dal titolo "Proroga al 30 settembre dell'uso delle mascherine – dl n. 68/2022"](#)), **l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2**, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, **rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.**

A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.

Ciò significa che il datore di lavoro non sarà più obbligato a garantire l'utilizzo delle mascherine, poichè il protocollo non ne conferma l'obbligatorietà.

Il protocollo mantiene invece l'obbligo di rendere disponibili le mascherine FFP2 per tutti i lavoratori, mentre la responsabilità di indossarle sarà a carico esclusivamente dei lavoratori.

Sarà opportuno indossare le mascherine *"nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori, o aperti al pubblico o dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative"*

Ne discende, specifica Confindustria in una prima nota di commento, che, in caso di contagio, la responsabilità del datore di lavoro non risulta più riconducibile all'uso o meno della mascherina. Questa nuova impostazione si riflette tanto sui profili Inail quanto sul rispetto degli obblighi contenuti nell'art. 2087 del codice civile.

Il datore di lavoro, invece, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, **individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.**

Focus sui cantieri alla luce dell'emanazione del protocollo del 30 giugno valido nei luoghi di lavoro:

Si ricorda che il protocollo anti contagio dei cantieri (cfr. documento Ance dal titolo "[Covid: linee guida per la prevenzione del contagio nei cantieri](#)") prevede che l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ed è necessario l'uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

*In linea con il nuovo protocollo confederale, fermo restando l'**utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie fino al 30 settembre**, si ritiene che:*

– l'uso delle mascherine FFP2 rimane un presidio importante nei cantieri in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o in caso di impossibilità a garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro (sono compresi, pertanto, anche gli apprestamenti quali le mense, i baraccamenti, gli spogliatoi, ecc). Quanto detto non sussiste laddove sia garantita la condizione di isolamento;

– l'uso dei dispositivi di protezione individuale rimane un presidio importante all'aperto laddove si configurino affollamenti.

A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.

Il datore di lavoro su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, **individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.**

7.GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

È confermato **l'accesso contingentato agli spazi comuni** (ad esempio: mense aziendali, aree fumatori, spogliatoi, tastiere, distributori di bevande e/o snack), con la previsione di una **ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno degli stessi.**

Occorre, inoltre, provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per garantire il deposito degli indumenti da lavoro, nonché idonee condizioni igieniche sanitarie.

8.GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Per quanto concerne gli orari di ingresso/uscita, si deve favorire lo **scaglionamento** degli stessi al fine di evitare assembramenti nelle zone comuni.

9.GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Fermo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, (Isolamento e autosorveglianza)², **nel caso sia presente nel luogo di lavoro un soggetto con febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali (come tosse), quest'ultimo dovrà comunicarlo immediatamente al datore di lavoro o all'ufficio del personale con conseguente isolamento** in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. Inoltre, il soggetto sintomatico dovrà essere subito dotato – ove già non lo fosse – di **mascherina FFP2.**

È stata eliminata la previsione della collaborazione dell'azienda con le Autorità sanitarie, per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC.

10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

² Secondo tale disposizione: 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

È stato previsto il **ripristino completo delle visite mediche di sorveglianza sanitaria**, previa documentata valutazione del medico competente dell'andamento epidemiologico del territorio. **La visita medica è occasione di formazione/informazione relativa alle misure di prevenzione e protezione, compresa la vaccinazione anti Covid e il corretto utilizzo dei DPI.**

Confermata la collaborazione con RSPP, RLS/RLST, nell'individuazione e attuazione delle misure anti contagio, la sorveglianza sanitaria eccezionale, la visita medica di cui all'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., al fine di verificare l'idoneità alla mansione dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero.

Per quanti riguarda la riammissione al lavoro dopo l'infezione, questa avverrà secondo quanto riportato al citato punto 2.

11.LAVORO AGILE

La modalità di lavoro agile continua a rappresentare, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, specialmente con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

In tal senso, viene auspicata la proroga del ricorso allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall'art. 90, commi 3 e 4, del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

12.LAVORATORI FRAGILI

È previsto che **il datore di lavoro, sentito il medico competente, stabilisca specifiche misure di prevenzione e organizzative per i lavoratori fragili.**

A tal fine, viene richiesta la proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione di tali soggetti.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Confermata la **costituzione dei Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.**

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, è confermata l'istituzione di un **Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.**

In mancanza di quanto previsto dai due punti precedenti e per le finalità del Protocollo, è ribadito che potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, **appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19.**